
OSSERVAZIONI
SOPRA IL CONTRATTO DI VENDITA DI UN CAVALLO
CONTENUTO IN UN PAPIRO EGIZIO

Devo alla cortesia del professore Girolamo Vitelli la comunicazione preventiva di un papiro latino, che pubblicasi nel sesto volume dei Papiri della Società italiana, sotto il n. 729, ricostruito e annotato dal prof. Luigi Schiaparelli. Trattasi di un documento del I secolo, e, probabilmente, per quello che le lacune nella datazione consentono di ristabilire, del 7 giugno o del 9 luglio dell'anno 77 dopo Cristo.

Si ha un caso di doppia redazione del documento, secondo un uso ben noto ¹⁾, e il frammento pubblicato sotto la lettera *b* appartiene, verosimilmente, alla *scriptio interior* del rotolo.

Gaio Valerio Longo, cavaliere dell'ala Apriana nell'esercito romano di Egitto, compra un cavallo nero di Cappadocia (razza assai riputata) al prezzo di MMDCC dracme auguste, da Gaio Giulio Rufo, centurione della XXII legione ²⁾.

Ecco il testo, nella lettura e la restituzione dello Schiaparelli:

¹⁾ WILCKEN, in *Archiv für Papyrusforschung*, VI, p. 387 sgg. Per l'uso medievale, di cui è probabile la connessione con questo antichissimo, GAUDENZI, *Le notizie dorsali delle antiche carte bolognesi*, etc., in *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche*, Sez. V, vol. IX, e *Sulla duplice redazione del documento italiano nel medio evo*, Firenze, 1908; PIZORNO, *La carta mater e la carta filia*, in *Nuovo Archivio veneto*, N. S. XXVII, parte II.

²⁾ Sull'esercito romano in Egitto, dati e bibliografia in MODICA, *Contributi papirologici alla ricostruzione dell'ordinamento dell'Egitto* (Roma, 1916), pag. 251 sg.

a.

- 1 [C. Valerius Longus eq(ues) ala Apria(na) emit equom Cappadocem nigrum {n} dr(achmis) aug(ustis) ∞ ∞ DCC de C. Iul[io]
 [Ruf]o (centurione) leg(ionis) XX[I]I. Eum [e]quom esse, bibere, ita uti bestiam ueterinam adsole[t], extra [..]
 [.....edi]ctum descriptum quod palam corpore esset; et si quis eum euicerit, tu[nc]
 [quantum id erit, t(antam) p(ecuniam) ^{dup}imp]l[am] uti a[d]solet p(robam) r(ecte) d(ari) stipul(atus) est C. Ua[l]erius, spop(ondit) C. Iulius Rufus (centurio). Eas[q(ue)]
- 5 [dr(achmas) aug(ustas) ∞ ∞ DCC d]ixit se accepisse et habere C. Iulius Rufus (centurio) ab C. Ualer[i]o Lo(ngo) [em]tore, e[t]
 [tradidisse ei supra]s(criptum) equom?].
 [Actum]r[.,.], VII idus iu[^{nia}is], imp(eratore) Uespasiano IIX, Domitian[o] caes(are?) f(ilio?) [V?] co(nsulibus?) . . [. . . .]
 [. . . . ?]

b.

- 1 [C. Valerius Longus eq(ues)] ala Apr(iana) emit equom [— le]g(ionis) . Eum equom esse, bi[bere] —
 — des]crip[tum] q[uod] palam cor[pore] —
 — ad]solet p(robam) r(ecte) d(ari) stipul(atus) est C. [Ualerius] —
- 5 — ac]ce[pi]sse et ha]b[ere] C. Iulius [Rufus] —

Come l'editore non ha mancato di rilevare, è questo il primo contratto di vendita di un cavallo che ci avviene di leggere. Tuttavia,

come non di rado avviene, giova meno il papiro ad integrare le notizie da noi già possedute, che non queste ad integrare quello.

Lo schema del contratto ci è perfettamente noto dalle tavolette cerate daciche (Bruns, *Fontes* 7, n. 130, 131, 132, 133) e dal papiro egizio del 24 maggio 166 (*British Museum*, n. CCXXIX), pure ricordato dallo Schiaparelli, oltrechè dai papiri diplomatici del Marini.

Due stipulazioni si susseguono: una prima relativa alla sanità dell'animale, e una seconda relativa alla garanzia dell'evizione. È da avvertire, ai fini della ricostruzione, che le stipulazioni dipendono ambedue da un unico verbo, o meglio unico gruppo di verbi (« *stipulatus est... - spondit* » della l. 4), poichè non c'è spazio nella scrittura per far sorreggere la prima da verbi suoi propri.

La prima stipulazione è di quelle note sotto il nome di azioni maniliane, è calcata cioè su quelle cautele relative all'acquisto degli animali, che aveva insegnato il vecchio giureconsulto repubblicano Manio Manilio, e che ci sono state tramandate da Varrone, *Rer. rust.* II, 2, 5 sg. (*de ovibus*), 3, 5 (*de capris*), 4, 5 (*de suibus*), 5, 10 sg. (*de bobus*), 6, 3 (*de asinis*), 7, 6 (*de equis*), 9, 7 (*de canibus*). Il venditore garantisce che il cavallo mangia e beve normalmente, come una bestia da tiro (ma anche da sella?). È una stipulazione usuale nella vendita di animali; Varrone, *r. r.* II, 3, 5: « *Itaque stipulantur paucis exceptis verbis, ac Manilius scriptum reliquit sic: 'illasce capras hodie recte esse et bibere posse habereque licere, haec spondesne?'* » (III, 7, 6: « *Emptio equina similis fere ac boum et asinorum, quod eisdem rebus dominium in emptione mutatur, ut in Manilii actionibus sunt perscripta* »). Dig. 19, 1 de act. empti vend. 11, 4 (Ulp. 32 ad edictum): « *Animalium quoque venditor cavere debet ea sana praestari, et qui iumenta vendidit solet ita promittere 'esse bibere, ut oportet'* ». Segue la preposizione *extra*, alla quale verosimilmente doveva tener dietro l'indicazione di qualche cibo o pozione che il cavallo rifiuta: le lettere mancanti, secondo l'editore, sono due nella linea 2 e poi ancora otto o nove nella linea seguente. Si può supplire « *fenum* », « *ordeum* », « *furfurem* », parole probabilmente abbreviate, almeno nella desinenza.

La linea seguente dev'essere integrata approssimativamente così:

[*sanu(m) r(ecte) dictum descriptum quod palam corpore esset;*
rell.

È la dichiarazione che l'animale è esente da vizi occulti. L'editore del papiro ha congetturato che si menzionasse espressamente l'editto degli edili, proponendo la restituzione « *edictum* » al principio della linea 3; per il che adduce il confronto col citato papiro del 24 maggio 166: « *eum puerum sanum esse ex edicto* ». Senonchè non sembra agevole o naturale il nesso grammaticale con codesto accusativo (« *secundum edictum* », « *iuxta edictum* »?), nè lo spazio consente di inserire quant'altro ancora si domanda nella dichiarazione. La quale è certamente quella imposta dall'editto: e se ne ritrovano espressioni caratteristiche. « *Palam* »: cfr. fr. 1 § 1 de aedil. ed. 21, 1 « *Aiunt aediles: 'qui mancipia vendunt... palam recte pronuntianto'* » (Labeo apd. Ulp. 1 ad ed. aed. cur.); fr. 38 pr. eod. « *Aediles aiunt: 'qui iumenta vendunt, palam recte dicunt...* » (Ulp. 2 ad ed. aed. cur.). E mi par probabile l'endiadi « *dictum descriptum* », appunto pel ricorrere del verbo edittole « *dicere* »: cfr. fr. 38 pr. citato, e ancora fr. 14 § 9 eod.: « *Si venditor nominatim exceperit de aliquo morbo et de cetero sanum esse dixerit aut promiserit...* »

Per quanto riguarda la restituzione della scrittura nella lacuna ch'è tra la fine della l. 2 e il principio della l. 3, rimango incerto fra la congettura avanzata sopra, che alla preposizione « *extra* » segua la indicazione di un cibo o un beveraggio che il cavallo rifiuta, con che l'eccezione si attaccherebbe alla dichiarazione che precede, e la congettura, non meno probabile, che l'« *extra* » preceda l'indicazione di una malattia o un vizio che costituiscano eccezione alla sanità dell'animale, tosto di seguito dichiarata; per esempio « *extra ulcus, vulnus, cicatricem, gallam, dentem putridum, castrationem* ». Sarebbe appunto, in questo caso, il « *nominatim excipere* » del testo di Ulpiano; e una corrispondenza letterale si ha nella stipulazione esemplificata da Varrone, II, 2, 6: « *recte sanum... extra luscam surdam minam* ». Lo spazio di otto o nove lettere, data anche la possibilità di contrazioni, evidentemente non offre elementi decisivi per ritenere o escludere una o l'altra di tali restituzioni.

Segue la stipulazione relativa alla evizione. La sua presenza è argomento per escludere che la vendita del nostro cavallo sia accompagnata da mancipazione: la mancipazione, dando luogo all'*actio auctoritatis* in caso di evizione, toglie la ragione d'una apposita cautela. Così che è da approvare l'editore che alla linea 6 supplisce « *tradi-*

disse ei *suprascriptum equom*», piuttosto che «*mancipio dedisse*». Questa attestazione, non meno sicura per ciò che sia congetturale, della tradizione del cavallo attribuisce al nostro papiro un interesse singolare rispetto a una nota e vessata questione: se per l'alienazione dei cavalli, e più in generale degli animali che figurano nel novero delle *res Mancipi*, si praticasse la tradizione o occorressero i modi voluti dal diritto civile. Questione, come si sa, sorta dal confronto di luoghi di Varrone (*r. r.* II, 6, 3; 7, 6; 8, 3), dove si parla di tradizione a riguardo della vendita di asini, cavalli e muli e di testi giuridici (Gaio, I, 120; II, 14, 15; Ulpiano, *regul.* 19, 1), i quali enumerano codesti animali fra le *res Mancipi*¹⁾. Il nostro papiro non consente di sfuggir alla questione col congetturare che l'animale venduto fosse riguardato *nec Mancipi*, per ciò che ancora non fosse domato, secondo insegnava la setta dei proculiani (Gaio, II § 15); poichè il cavallo, venduto da un soldato a un altro, era con ogni verosimiglianza un cavallo già in servizio dell'esercito, e v'è per di più quella qualifica di «*bestia veterina*», che non è appropriata per un polledro.

La questione non si evita, dunque; e diviene più acuta perchè il nostro papiro non consente di lasciarla risolvere con la congettura caldeggiata dal più recente scrittore della materia²⁾, il quale vuole che Varrone di tradizione abbia parlato solamente nel senso di materiale consegna, la quale doveva del resto accompagnarsi anche alla mancipazione, e non anche nel senso di figura giuridica dell'atto di acquisto; sicchè la mancipazione sarebbe stata richiesta e praticata così ai giorni di Varrone, come più tardi quando scrissero Gaio ed Ulpiano. Un argomento a tale opinione, e non banale, si ritrovava proprio nel fatto che Varrone, nel riferire le formule per la vendita delle *res Mancipi*, omette ogni ricordo della clausola relativa all'evizione, mentre al contrario la richiama per le pecore, le capre e i porci,

¹⁾ Nel testo di Isidoro, *origin.* 9, 4, 45, i cavalli figurano come *mancipia*, ma non propriamente come *res Mancipi*, tant'è che si menzionano anche le pecore: «*Mancipium est quidquid manu capi subdique potest, ut homo, equus, ovis. haec enim animalia, statim ut nata suut, Mancipium esse putantur, nam ea quae in bestiarum numero sunt, tunc videntur Mancipium esse, quando capi sive domari coeperint*».

²⁾ BAVIERA, *Nota alla dottrina delle 'r. m.' e 'nec m.'*, negli *Scritti giuridici*, vol. I (Palermo, 1909), pag. 77 e segg.

che sono *res nec Mancipi*¹⁾. Ora, proprio la stipulazione « *habere recte licere spondes* » è compresa nel nostro documento e fornisce argomento per escludere che del cavallo venduto dal centurione Giulio Rufo al soldato Valerio Longo si sia fatta la mancipazione. Il documento è, come si è detto, del primo secolo, anteriore dunque anche esso alle opere di Gaio e di Ulpiano che attestano la condizione di *res Mancipi* del cavallo, e quanto meno del cavallo domato. Offre dunque un grave argomento alla opinione sostenuta da quelli tra gli scrittori intervenuti nella disputa²⁾, i quali pensano che gli animali « *quae collo dorsove domantur* » abitualmente si alienavano mediante *traditio* già ai tempi di Varrone, - per riferire le parole del Mommsen, il quale fu di quest'avviso, - che « praticamente gli animali *r. m.* quanto *n. m.* si acquistavano mediante *traditio*, e che dell'atto solenne della *mancipatio* nella vita comune si faceva a meno »³⁾.

Decisivo, tuttavia, non è l'argomento: perchè il contratto segue in Egitto, dove meno facile doveva presentarsi alle parti adibire la cerimonia della mancipazione, la quale richiedeva vari personaggi, tutti cittadini romani; e perchè anche non sappiamo se ogni razza esotica di cavalli (i cavalli di Cappadocia non possono essere stati che d'importazione recente) si ricompredesse nell'arcaico catalogo delle *res Mancipi*, e vi si ricompredesse il cavallo ad uso della milizia, che non ha relazione con quella costituzione famigliare e sociale alla quale evidentemente la distinzione di *r. m.* e *n. m.* si collega⁴⁾.

Il papiro ad ogni modo, per questo riguardo, accresce la probabilità che i trattati dei giuristi, d'indole scolastica e dommatica come i Commentari di Gaio e le Regole di Ulpiano, esponcano un diritto per tanta parte superato dall'incalzare di pratiche diverse.

FILIPPO VASSALLI.

¹⁾ GIRARD, *Études historiques sur la formation du système de la garantie d'éviction* (Paris, 1884), pag. 17 seg., 61 seg., citato dal BAVIERA, *l. c.*, pag. 94.

²⁾ BYNKERSHOEK, *Opusc. de rebus Mancipi et nec Mancipi*, cap. 7 (in *Opera omnia*, Lugd. Batav., apd. Luchtman, 1767, vol. I, pag. 337); BALLHORN-ROSEN, *Ueber domintum*, Lemgo, 1822, pag. 93 segg. (citato dal Bonfante e dal Baviera, *l. cc.*); BONFANTE, *Res Mancipi e nec Mancipi* (Roma, 1888), pag. 111 segg.

³⁾ Riferito, in base a una comunicazione privata, dal BAVIERA, *l. c.*, pag. 82.

⁴⁾ BONFANTE, *op. cit.*, passim, e particolarmente pag. 312.